



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
LERCARA FRIDDI**

Viale Pietro Scaglione n. 24 – 90025 Lercara Friddi (Pa) Tel. 0918213969 - Fax 0918213970

Codice Meccanografico PAIS01100C ♦ Codice Fiscale 97173690823

E-mail: [pais01100c@istruzione.it](mailto:pais01100c@istruzione.it) – [pais01100c@pec.istruzione.it](mailto:pais01100c@pec.istruzione.it)

**CIRCOLARE N. 602**

**Lercara Friddi, 15/06/2024**

I.I.S.S. "LERCARA FRIDDI"  
Prot. 0010348 del 16/06/2024  
V (Uscita)

**Ai/Alle Docenti dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore di Lercara Friddi**

**Ai genitori e agli/alle studenti/studentesse dell'I.I.S.S. Lercara Friddi**

**Al personale ATA  
Alla DSGA  
Sito web istituzionale**

**Oggetto: Trasferimenti degli/delle studenti/studentesse tra istituzioni scolastiche nella scuola secondaria di secondo grado**

Vista la Circolare ministeriale n. 40055 del 12-12-2023 avente ad oggetto: "Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2024/2025"

Facendo seguito alla Nota dell'USR Sicilia del 09-01-2024 prot. n. 1046

si riportano di seguito le disposizioni relative all'autorizzazione dei trasferimenti in ingresso e in uscita per l'a.s. 2024-2025:

**Trasferimento dello/della studente/studentessa iscritto/a al primo anno della scuola secondaria di II grado per un altro indirizzo di studi o altra istituzione scolastica o formativa:**

**Ai sensi della C.M. n. 40055 del 12-12-2023**, i genitori possono chiedere, a iscrizione avvenuta alla prima classe della Nostra Istituzione Scolastica, **prima dell'inizio dell'anno scolastico**, ovvero **nei primi mesi dell'anno scolastico (ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2024)**, di optare per altro indirizzo o altra istituzione scolastica o formativa, inoltrando la relativa motivata richiesta al dirigente scolastico della scuola di iscrizione, sia a quello della scuola di destinazione.

Le disposizioni della C.M. n. 40055 del 12.12.2023 vanno coordinate con l'art. 4, comma 10, lettera a) del D.M. n. 5/2021, secondo cui **“gli studenti iscritti al primo anno di un percorso di scuola secondaria di secondo grado possono richiedere, ENTRO E NON OLTRE IL 31 GENNAIO DI CIASCUN ANNO SCOLASTICO, l'iscrizione alla classe prima di altro indirizzo di studi, senza dover svolgere esami integrativi.** Dal combinato disposto della C.M. n. 40055/2023 e del D.M. n. 5/2021, consegue che gli iscritti alla prima classe di un'istituzione scolastica o formativa possono richiedere l'iscrizione presso altra istituzione scolastica, con diverso indirizzo, **ORDINARIAMENTE ENTRO I PRIMI MESI DELL'ANNO SCOLASTICO, E COMUNQUE PERENTORIAMENTE ENTRO E NON OLTRE IL 31 GENNAIO.**

L'art. 4, comma 12, del D.M. 5/2021 con riferimento agli studenti rientranti nel caso sopraesposto, disciplinato dalla lettera a), prevede che l'inserimento avvenga *“previo colloquio presso l'istituzione scolastica ricevente, diretto ad individuare eventuali carenze formative, particolarmente in relazione alle discipline non previste nell'indirizzo di provenienza. Al fine di consentire un efficace inserimento nel percorso formativo di destinazione, sono progettati specifici interventi didattici integrativi da realizzarsi nel corso dell'anno scolastico”*.

La richiesta motivata di passaggio deve essere presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a quello della scuola di destinazione e può essere accolta nel rispetto dei parametri stabiliti dalla normativa vigente.

#### **Trasferimento (riguardante qualunque classe frequentata) presso altra istituzione scolastica con il medesimo indirizzo, articolazione, opzione di studi, per la medesima classe frequentata, (SPOSTAMENTO IN ALTRA SEDE PER SOPRAVVENUTE ESIGENZE)**

La C.M. n. 40055 del 12.12.2023 (rif. § 9 – nota 6) prevede che *“In ipotesi di trasferimento di iscrizione da un'istituzione scolastica ad altra avente le medesime caratteristiche o lo stesso indirizzo di studi, la relativa domanda può essere presentata, per eccezionali motivi debitamente rappresentati (ES. IMPREVISTO TRASFERIMENTO DELLA FAMIGLIA IN ALTRA CITTÀ), anche nel periodo successivo ai primi mesi dell'anno scolastico”*.

Al fine di favorire il successo formativo dell'alunno trasferito, è necessaria l'elaborazione da parte del Consiglio della classe ricevente di un bilancio delle competenze acquisite dall'alunno, per definire eventuali recuperi. Il Consiglio di classe ricevente deve, inoltre, acquisire e tener conto del numero di assenze registrate nella scuola di provenienza ai fini di verificare la validità dell'anno scolastico dell'allievo accolto.

#### **Trasferimento di alunni ISCRITTI NELLE CLASSI SECONDE da una istituzione scolastica ad un'altra di indirizzo diverso**

L'articolo 4, comma 10, lettera b) del D.M. 5/2021 dispone che **“gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale al termine del primo anno, che chiedono di essere iscritti alla SECONDA CLASSE DI ALTRO INDIRIZZO DI STUDI, NON SOSTENGONO ESAMI INTEGRATIVI”**.

La procedura deve essere perfezionata prima dell'inizio delle attività didattiche o, al massimo, nelle prime settimane dell'anno scolastico.

Per l'a.s. 2024-2025, il Collegio Docenti ha fissato limitatamente a coloro che hanno completato il I anno scolastico e sono risultati ammessi/e alla classe II, **IL TERMINE PER la presentazione della DOMANDA DI TRASFERIMENTO AL 10 SETTEMBRE 2024.**

Anche per gli studenti ammessi alla classe seconda, che chiedono il trasferimento ad altro indirizzo, l'art. 4, comma 12, del D.M. 5/2021 - lettera b) prevede che l'inserimento avvenga "previo colloquio presso l'istituzione scolastica ricevente, diretto ad individuare eventuali carenze formative, particolarmente in relazione alle discipline non previste nell'indirizzo di provenienza. Al fine di consentire un efficace inserimento nel percorso formativo di destinazione, sono progettati specifici interventi didattici integrativi da realizzarsi nel corso dell'anno scolastico". La richiesta di trasferimento presso istituzione scolastica con altro indirizzo, anche in questo caso, deve essere sempre accompagnata da una richiesta motivata di passaggio e dalla verifica, da parte della scuola di destinazione, dei requisiti di accoglienza.

**Eventuali richieste di iscrizione alla classe prima di altro indirizzo di studenti già ammessi alla classe seconda di altro percorso di studi a seguito di scrutinio finale, non sono accoglibili in quanto non espressamente consentite dalla norma vigente.**

**Trasferimento nel corso dell'anno scolastico di alunni iscritti nelle classi successive alla seconda da una istituzione scolastica ad un'altra di indirizzo diverso**

Al riguardo il D.M. n. 5/2021, all'art. 4, prevede che **IL TRASFERIMENTO DI ALUNNI ISCRITTI ALLE CLASSI SUCCESSIVE ALLE II AD ALTRO INDIRIZZO DI STUDI PUÒ AVVENIRE SOLO DOPO LA CONCLUSIONE DELL'ANNO SCOLASTICO, PREVIO SVOLGIMENTO DI ESAMI INTEGRATIVI** Il Decreto sopra richiamato non consente, pertanto, di accogliere tali richieste durante il periodo delle lezioni, poiché ai sensi dell'art. 4, comma 1, "Gli esami integrativi nella scuola secondaria di secondo grado si svolgono, presso l'istituzione scolastica scelta dal candidato per la successiva frequenza, in un'unica sessione speciale, che deve aver termine prima dell'inizio delle lezioni". Quindi il passaggio in questo caso è inammissibile non potendosi istituire nella scuola di destinazione sessioni di esami di idoneità durante il periodo delle lezioni.

Pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, per l'a.s. 2024-2025, coloro che sono interessati al trasferimento in altri percorsi di studio attivi presso l'IISS Lercara Friddi o presso altre Istituzione Scolastica, e che hanno ottenuto l'ammissione alle classi III-IV e V o che hanno frequentato la classe III-IV e V nell'a.s. 2023-2024 senza ottenere l'ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato, possono presentare domanda di trasferimento **in altro indirizzo entro e non oltre il 13 AGOSTO 2024**, al fine di consentire alla Nostra Istituzione, in caso di trasferimento in ingresso, di organizzazione degli esami integrativi prima dell'avvio del nuovo anno scolastico. In caso di richieste di trasferimento in uscita le istanze dovranno essere presentate entro l'inizio dell'a.s. 2024-2025.

L'art. 1 del D.M. 5/2021 non consente nemmeno l'attivazione di più sessioni di esami integrativi nel corso dell'anno scolastico.

Poiché il passaggio alla classe successiva alla prima di altro indirizzo può avvenire solo nel caso di promozione alla classe successiva deliberata dal Consiglio di classe dell'indirizzo precedente (D.M. 5/2021, art. 4), lo studente per il quale in sede di scrutinio finale sia stata deliberata la sospensione del giudizio e l'attribuzione del debito scolastico, può sostenere esami integrativi solo dopo che il debito sia stato recuperato e lo scrutinio finale venga definitivamente

concluso. Ciò richiede necessariamente che gli esami integrativi devono svolgersi nell'intervallo tra lo scrutinio definitivo e l'inizio delle lezioni.

### **Trasferimento degli studenti con disabilità**

In assenza di specifiche disposizioni normative, le prescrizioni sopracitate sui trasferimenti degli alunni trovano applicazione anche per gli studenti con disabilità, DSA e BES. Per tali allievi le prove degli esami integrativi devono ovviamente avere come riferimento il piano educativo individualizzato (allievi con disabilità) o personalizzato (allievi DSA e BES). Anche in questo caso, dunque, non è possibile il passaggio ad una scuola diversa durante il corso delle lezioni se non nel rispetto delle circostanze ricordate nei precedenti paragrafi.

Si rimanda alla Nota dell'USR del 09-01-2024 per quanto espressamente non richiamato nella presente circolare.

**La Dirigente Scolastica  
Prof.ssa Giovanna Lascari**